



lusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI




Cessione del quinto: riflettori puntati sulle criticità più recenti

Avv. Paola Guidi,
10 luglio 2018


Le dimensioni del fenomeno: i dati ABF

2016
Totale ricorsi ABF
21.645



Ricorsi CQS
15.367


2017
Totale ricorsi
ABF
30.644



Ricorsi CQS
22.370

2018
Ricorsi ABF
primo trimestre

Nei primi 3 mesi del 2018 i ricorsi CQS si sono ridotti e rappresentano il 63% del totale



Il contesto normativo

Decreto legislativo n. 141/2010 → integrale modifica della normativa sul credito ai consumatori

125 sexies TUB
(pro rata temporis)

Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (in G.U. 02/10/2012, n.230) ha disposto (con l'art. 31, comma 1) l'introduzione nel DPR 180/50 dell'art. 6-bis. – «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti»


Art. 6 bis DPR 180/50
(trasparenza)



Le comunicazioni di vigilanza

Comunicazione Banca d'Italia del 10.11.2009:
cautele e indirizzi per gli operatori ([pdf](#))

Comunicazione Banca d'Italia del 7.04.2011:
richiamo al rigoroso rispetto della normativa di
settore ([pdf](#))



Orientamenti di vigilanza di Banca d'Italia

Il documento:

I. Valutazione del merito creditizio e rischio di sovraindebitamento

II. Prefinanziamento

III. Costi

IV. Polizze assicurative

V.VI.VII. Rete distributiva

VIII. Comunicazioni alla clientela

IX. Cessione dei rapporti

Comunicazione Prot. n. 3862234
del 27 marzo 2018



OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL
QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE
ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

I. VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO E RISCHIO DI SOVRAINDEBITAMENTO.

1. La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del predatore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro.
2. Gli intermediari devono assicurare che i clienti siano indirizzati verso forme di finanziamento coerenti con le loro condizioni economico-finanziarie e che ricevano l'assistenza e i chiarimenti necessari a valutare tale coerenza. Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito ⁽¹⁰⁾ del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fornite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti.
3. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo ⁽¹¹⁾, pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge.
4. Se gli intermediari sottopongono al cliente un questionario, a supporto della valutazione del merito creditizio e della prevenzione di rischi di sovraindebitamento, essi restano responsabili della qualità delle informazioni acquisite.


5. È buona prassi considerare, nel rispetto della *privacy*, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l'affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito.



Orientamenti di Banca d'Italia (sez. III)



Orientamenti di Banca d'Italia (sez. V, VI, VII)



Orientamenti di Banca d'Italia (sez. IX)

Cessione
di rapporti

Art. 125 septies TUB
(*Opponibilità delle eccezioni anche al cessionario*)




Le buone prassi:

- obblighi informativi tra cedente e cessionario
- adeguata valutazione del portafoglio in cessione
- idonei sistemi di controllo



Le segnalazioni in Centrale Rischi

- Comunicazione 4 giugno 2015
«Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Criteri di segnalazione»
- Comunicazione 16 ottobre 2015
«Operazioni di CQSP: proroga dell'entrata in vigore delle precisazioni di cui alla comunicazione del 4 giugno 2015»
- Comunicazione 17 marzo 2017
«Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Precisazioni sui criteri segnaletici»



DISFUNZIONI DEL RAPPORTO TRA
ENTE FINANZIATORE E
SOGGETTO TERZO INTERPOSTO/ATC



SEGNALAZIONE DEL SOGGETTO TERZO
INTERPOSTO/ATC





Iusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Grazie per l'attenzione

Contatti:

p.guidi@lascalaw.com

tel. 02 439251

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

